

IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: L'ITER DI ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA PRIVACY

Avv. Pierangela Rodilloso

SOMMARIO: 1. IL NUOVO TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI. 2. GLI "SCHEMI TIPO" AD OGGI APPROVATI DAL GARANTE.

1. IL NUOVO TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Con recentissimo **Decreto Legge n. 173 del 12 maggio 2006** (G.U. 13 maggio 2006, n. 110)¹, riguardante l'emanazione di taluni atti regolamentari, è stato nuovamente prorogato il termine per l'adozione, da parte dei soggetti pubblici, dei regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Detto termine - stabilito dall'art. 181, comma 1, lett. a) del Codice Privacy - già prorogato al 28 febbraio 2006 con Decreto Legge n. 273 del 30 dicembre 2005, e successivamente differito al 15 maggio 2006 con la relativa Legge di conversione n. 51 del 23 febbraio 2006, è stato ulteriormente differito al **31 luglio 2006**, al fine di consentire la compiuta definizione degli adempimenti istruttori in corso, rivelatisi particolarmente complessi².

Si ritiene opportuno ricordare che l'adozione dei regolamenti sopra descritti è prescritta dall'art. 20 del Codice Privacy, ove si prevede che, in assenza di un'espressa previsione di legge che individui i tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili, le pubbliche amministrazioni, per poter raccogliere, utilizzare, conservare dati sensibili e giudiziari indispensabili per le loro attività istituzionali, debbano adottare specifici atti regolamentari con i quali siano individuati e resi noti ai cittadini i dati trattati e le finalità del trattamento³.

Giova inoltre evidenziare che il Codice Privacy prevede la facoltà, per i soggetti pubblici, di elaborare "schemi tipo" di regolamento per settori omogenei.

¹ Decreto Legge n. 173/2006 (*Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare*), art. 1 "1. I termini per l'emanazione dei regolamenti in scadenza entro il 20 maggio 2006 sono prorogati al 31 luglio 2006".

² Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, "Soggetti pubblici: differimento del termine di adozione del regolamento dati sensibili e giudiziari", Comunicato stampa del 13 maggio 2006.

³ Decreto Legislativo n. 196/2003, art. 20 (*Principi applicabili al trattamento di dati sensibili*), comma 2° e 4°: "2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente".

2. GLI "SCHEMI TIPO" AD OGGI APPROVATI DAL GARANTE

Appare opportuno, in questa sede, segnalare che, in attuazione di tale disposizione, il Garante ha già provveduto ad approvare gli schemi tipo di regolamento predisposti dall'**Unione delle Province d'Italia** (UPI), dall'**Associazione Nazionale dei Comuni Italiani** (ANCI) e dall'**Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani** (UNCHEM), con i pareri favorevoli del 7 settembre, 21 settembre e 19 ottobre 2005, che costituiranno, pertanto, il modello al quale province, comuni e comunità montane potranno conformarsi senza la necessità di ottenere un autonomo parere favorevole da parte dell'Autorità⁴.

Si rileva altresì che il Garante ha recentemente espresso parere favorevole anche sugli schemi di regolamento predisposti da diversi organismi pubblici, tra i quali il **Consiglio nazionale delle ricerche** (CNR), l'**Istituto postelegrafonici** (IPOST), l'**Agenzia nazionale per la sicurezza del volo** (ANSV), l'**Istituto nazionale di economia agraria** (INEA), l'**Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi"**⁵.

I regolamenti, che individuano e rendono noto ai cittadini quali dati vengono usati e per quali fini, contengono l'indice dei trattamenti e una serie di schede articolate nelle quali sono evidenziate le finalità di rilevante interesse pubblico per trattare i dati sensibili e giudiziari, la denominazione del trattamento, la fonte normativa, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili.

Nell'approvare i suddetti schemi di regolamento, il Garante ha richiesto in alcuni casi di apportare alcune modifiche ed integrazioni relative, in particolare, alla verifica dell'indispensabilità del trattamento dei dati, alla specificazione dei destinatari delle comunicazioni dei dati e delle finalità dell'utilizzo dei dati o all'eliminazione del riferimento a trattamenti già disciplinati dalle autorizzazioni generali.

L'adozione dei regolamenti sta inoltre coinvolgendo i Ministeri, che stanno procedendo nell'attività di adeguamento alle norme sulla privacy. Il Garante ha infatti dato via libera, con parere del 16 marzo 2006, allo schema di regolamento sui dati sensibili e giudiziari predisposto dal **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**⁶.

Il regolamento predisposto dal sopra citato Ministero – che contiene una serie di schede nelle quali sono riportate le finalità di rilevante interesse pubblico per trattare dati sensibili e giudiziari, la fonte normativa, le operazioni che con i dati si possono eseguire, i tipi di dati utilizzati, la denominazione dei trattamenti – reca il quadro generale di garanzie per la gestione scolastica dei dati che incidono in modo più significativo sulla sfera privata degli studenti, quadro al quale si

⁴ Garante per la protezione dei dati personali, Parere sullo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle province - 7 settembre 2005; Parere sullo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei comuni - 21 settembre 2005; Parere sullo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle comunità montane - 19 ottobre 2005. (Cfr. sull'approvazione dello schema di regolamento per le comunità montane anche la Newsletter del Garante n. 265 del 28 ottobre 2005, "Garanzie per i dati nelle Comunità montane").

⁵ Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter del 7 marzo 2006, "Altri organismi pubblici in regola per i dati sensibili". Si segnala che detti regolamenti sono stati approvati dal Garante rispettivamente con i pareri espressi in data 8 febbraio 2006, 16 febbraio 2006, 23 febbraio 2006, 16 febbraio 2006 e 23 febbraio 2006.

⁶ Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Parere sullo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - 16 marzo 2006.

collegano tutele più specifiche previste per particolari documenti, come ad esempio il c.d. "Portfolio"⁷.

L'adozione del regolamento sui dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca riveste particolare significato ai fini della tutela della riservatezza degli studenti, poiché con questo atto vengono individuate e rese note ai cittadini le informazioni riguardanti la salute, la sfera religiosa, quella politico-sindacale, l'origine razziale ed etnica, eventualmente trattate presso gli istituti scolastici e, soprattutto, le specifiche finalità per le quali viene effettuato il trattamento.

Nel suddetto regolamento viene chiarito, tra l'altro, che i dati sensibili degli studenti possono essere usati solo per specifiche finalità: in particolare, infatti, i dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati solo per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; i dati relativi alle convinzioni religiose solo per garantire la libertà di credo religioso; i dati sulla salute solo per l'erogazione del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare e per il servizio di refezione; le informazioni sulle convinzioni politiche solo per la costituzione ed il funzionamento delle consulte e delle associazioni degli studenti e dei genitori; i dati di carattere giudiziario sono trattati solo per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione⁸.

Giova altresì rilevare che di recente il Garante si è pronunciato favorevolmente anche in merito allo schema di regolamento predisposto dal **Ministero della Difesa**.

Anche il regolamento del Ministero della Difesa contiene una serie di schede nelle quali sono riportate le finalità di rilevante interesse pubblico che legittimano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, la fonte normativa, i tipi di dati utilizzati, la denominazione dei trattamenti e riveste particolare significato ai fini della tutela della riservatezza, poiché con questo atto vengono rese trasparenti ai cittadini quali di queste informazioni così delicate vengono utilizzate (salute, vita sessuale, sfera religiosa, politico-sindacale, origine razziale ed etnica, carichi pendenti) e per quali fini⁹.

Infine, proseguendo nell'attività di approvazione dei regolamenti per il trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato presso le amministrazioni pubbliche, il Garante ha espresso parere favorevole su un'ulteriore serie di schemi di regolamento predisposti da diversi enti ed istituzioni: **Corte dei Conti**, **Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa** (anche per i trattamenti effettuati presso il Consiglio di Stato e i Tar), **Conferenza delle regioni e delle province**

⁷ Si ricorda che la riforma della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione -scuola primaria e scuola secondaria di primo grado- ha introdotto la redazione di un documento di valutazione ed orientamento, denominato "Portfolio (o cartella) delle competenze individuali", da redigere singolarmente per ciascun alunno. Il Portfolio documenta, nei predetti cicli di istruzione, i processi formativi degli alunni e ne accompagna in tali ambiti il percorso scolastico illustrando in un unico contesto, come strumento didattico, la formazione, l'orientamento e i progressi educativi. In merito alle problematiche rappresentate al Garante relativamente alla liceità ed alla correttezza del trattamento dei dati personali confluenti nel Portfolio, relativi al percorso scolastico e alla vita privata e sociale degli alunni, cfr. il Provvedimento del Garante del 26 luglio 2005, "Portfolio: garanzie nei processi formativi degli alunni", nonché il Comunicato stampa dell'1 settembre 2005, "Scuola: più privacy per il "portfolio" degli alunni".

⁸ Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter del 12 maggio 2006, "Scuola: chiarezza sui dati degli studenti".

⁹ Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter del 24 marzo 2006, "Regolamento dati sensibili per il Ministero della Difesa".

autonome, Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), Museo storico della fisica e centro studi e ricerche "Enrico Fermi" ed Istituto nazionale della montagna (IMONT)¹⁰.

Il Garante si è inoltre pronunciato positivamente, con le necessarie integrazioni, anche sullo schema di regolamento predisposto dall'**Ente Parco delle Dolomiti Bellunesi**, che potrà essere proposto anche come schema tipo per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso gli altri enti parco nazionali.

¹⁰ Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter del 12 maggio 2006, "P.A.: altri organismi in regola sui dati sensibili". Si segnala che detti regolamenti sono stati approvati dal Garante rispettivamente con i pareri espressi in data 6 aprile 2006, 13 aprile 2006, 13 aprile 2006, 16 marzo 2006, 6 aprile 2006 e 20 aprile 2006.